

Direzione Acquisti

Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura e consegna, in regime di accordo quadro, di 700 kit contenenti attrezzature sportive da destinare alle scuole primarie aderenti al progetto "Sport di classe".

CIG 7715274D81**R.A. 051/18/PA****IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2017 con cui sono state assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di attività per l'anno 2018;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Strategia e Responsabilità Sociale" di affidare la prestazione in oggetto;

DISPONE:

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e consegna, in regime di accordo quadro, di 700 kit contenenti attrezzature sportive da destinare alle scuole primarie aderenti al progetto "Sport di classe".

I dettagli della procedura sono i seguenti:

L'appalto prevede la fornitura e consegna, in regime di accordo quadro, di 700 KIT contenenti attrezzature sportive da destinare alle scuole primarie aderenti al progetto "Sport di classe".

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad € 569.590,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo sopra indicato è comprensivo sia della fornitura che dell'allestimento, stoccaggio e consegna dei 700 KIT.

Tale importo è stato calcolato moltiplicando le quantità richieste per ciascuna tipologia di prodotto per i prezzi unitari posti a base di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo risultante dal ribasso d'asta rappresenterà l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Coni Servizi che pertanto non risponderà in caso di mancato raggiungimento dello stesso.

Il quantitativo di KIT sopra indicato (700) è infatti frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno massimo e quindi esclusivamente rilevante ai fini della determinazione della base d'asta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per Coni Servizi - fatto salvo per il primo ordinativo di 250 KIT riferito al fabbisogno 2019, che potrà essere eventualmente integrato per il 2019 di

ulteriori 100 KIT non impegnativi - in quanto l'esigenza per gli anni successivi è legata alla prosecuzione del progetto "Sport di classe" con il MIUR".

Il caso di mancato rinnovo del progetto "Sport di classe" il contratto si intenderà risolto di diritto senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

- Offerta tecnica: 70 punti
- Offerta economica: 30 punti.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- E' stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- Con riferimento al subappalto, è stato ammesso, per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali [cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 29 dicembre 2016, n. 1790; T.A.R. Lazio, Roma, III, 20 novembre 2017, n. 11438; T.A.R. Piemonte, II, 17 gennaio 2018, n. 94.], il soccorso istruttorio nelle seguenti ipotesi:
 - l'omessa dichiarazione della terna;
 - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.
- Sempre con riferimento al subappalto è stato previsto, secondo una interpretazione comunitariamente orientata, che, quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente

dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni [T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 17 maggio 2018, n. 1096].

- E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
 - la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva anche qualora siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta, in quanto l'onere della costituzione prima della presentazione dell'offerta costituisce una limitazione che il giudice amministrativo ha già bocciato [cfr. T.A.R. Basilicata, I, 27 luglio 2017, n. 531; T.A.R. Piemonte, I, 2 gennaio 2018, n. 3].
 - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
 - il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].
- E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- E' stato previsto che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:
 - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa a Coni Servizi;
 - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti definitivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;

- Coni Servizi valuterà i provvedimenti definitivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.
Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).
- E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, oltretutto approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) Coni Servizi, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto; non sussistono, dunque, i presupposti per la suddivisione in lotti. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori Coni Servizi.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

A. Requisiti generali:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B. Requisiti di idoneità:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale).

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Esecuzione nell'ultimo triennio di una fornitura analoga a quella oggetto di gara di importo minimo pari a € 150.000 IVA esclusa;
- Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Teresa Zompetti nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Strategia e Responsabilità sociale".

IL DIRETTORE
Gennaro Ranieri
(ORIGINALE FIRMATO)